

ALLEGATO 2 – FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1

La proposta ha per oggetto la fornitura del servizio residenziale per minori (soli o con le mamme) in stato di bisogno temporaneamente o permanentemente allontanati dalla famiglia di origine per disposizione dei Servizi Sociali e del Tribunale per i Minorenni.

La gestione del servizio da parte del proponente comprende ogni onere derivante dalle esigenze della vita quotidiana degli ospiti (vitto completo, abbigliamento, scuola, cure sanitarie di base, attività ludico-ricreative, sportive e di socializzazione, trasporto).

La struttura e gli arredi devono essere in regola rispetto alla vigente normativa ed in possesso dell'autorizzazione al Funzionamento rilasciata dal Comune ove ha sede.

Il personale addetto deve possedere i requisiti previsti per gli operatori del settore. La presenza di detto personale deve essere organica ed in misura necessaria alla prioritaria esigenza educativa dell'intera comunità.

La scelta della struttura, iscritta nell'Elenco, è rimessa direttamente al Servizio Sociale Professionale dell'EAS, che nella persona dell'assistente sociale competente al caso attiva la richiesta di accoglienza del minore, in seguito ad autonoma valutazione professionale, tenendo conto dei costi, della compatibilità della struttura con lo stato psico - fisico dell'utenza etc.

Art. 2

Il servizio residenziale è tenuto a garantire:

- una alimentazione adeguata all'età ed allo stato fisico di ciascun soggetto, rispondente alla tabella dietetica approvata dall'Autorità Sanitaria competente;
- autocontrollo alimentare HCC;
- ambienti alloggiativi conformi alle vigenti norme igienico-sanitarie;
- la cura della salute mediante attività di prevenzione e controlli sanitari periodici presso l'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio la Comunità opera;
- il sostegno materiale e psicologico attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire il superamento dei momenti critici e un progetto di uscita dal disagio e quindi dalla Comunità;
- la copertura assicurativa della Responsabilità Civile e Infortuni sul lavoro per operatori e utenti, prevedendo in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare agli utenti per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura.

Il percorso Educativo deve trovare la sua motivazione nelle cause che hanno indotto al ricovero e va concordato, prima della sua adozione, con il Servizio sociale professionale dell'EAS.

Art. 3

Il servizio residenziale, valutate le tendenze e gli orientamenti dei giovani ospiti, è tenuto a garantire la formazione scolastica degli stessi mediante:

- una idonea utilizzazione degli spazi, che sia rispondente alle esigenze di studio;
- la frequenza presso i presidi scolastici verificandone l'esito e garantendo il rapporto con i docenti;
- assistenza allo studio secondo le esigenze individuali;
- confronto, verifica e relazione mensile con il Servizio Sociale dell'Ente sullo sviluppo e sugli esiti del piano educativo e della formazione scolastica.

Art. 4

Il servizio residenziale è tenuto a garantire un'armonica vita di relazione favorendo e tenendo in massima cura:

- un armonico sviluppo della vita relazionale del minore;
- una vigilanza adeguata all'età ed ai bisogni dei minori;

- i rapporti con la famiglia, con l'eventuale tutore e con il Servizio Sociale affidatario per la predisposizione di programmi operativi, la verifica degli stessi e la informazione periodica sull'andamento della vita del minore;
- una adeguata e diretta organizzazione dei periodi di vacanza scolastica, con particolare riferimento all'estate, in collaborazione con il Servizio Sociale e le famiglie interessate.

Art. 5

Il servizio residenziale ha l'obbligo di tenere ed aggiornare, per ciascun minore, la scheda personale contenente sia la documentazione anagrafica, scolastica e sanitaria sia le notizie sullo sviluppo del minore in relazione all'azione educativa.

Art. 6

La retta decorre dal giorno dell'entrata del minore nella Comunità e si intende immodificabile nel primo anno di validità della convenzione. A far data dall'inizio del secondo anno e per gli anni successivi di validità della convenzione, a richiesta del gestore il corrispettivo sarà soggetto a revisione secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati.

In nessun caso si procederà al pagamento di corrispettivi con la cosiddetta formula "vuoto per pieno", fatte salve le particolari situazioni in cui viene garantito il diritto alla conservazione del posto.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la struttura, il responsabile della struttura ne darà comunicazione all'EAS per gli adempimenti di sua competenza.

La dimissione dell'utente sarà curata dal Servizio sociale professionale e la Comunità matura il diritto di rimborso della retta di mantenimento sino al giorno della dimissione.

Art. 7

Si provvede alla liquidazione delle competenze entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, accompagnata da una relazione sull'andamento del servizio reso.

Art. 8

L' EAS si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, visite tese ad accertare l'efficienza della struttura e l'efficacia dei servizi resi ai minori inviati nella struttura medesima.

Art. 9

La Comunità si impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 L. 136/2010 e dell'art. 2 L.R. 15/2008 e pertanto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e il responsabile della gestione dello stesso.